REGOLAMENTO (CEE) N. 886/81 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1981

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2391/80 per quanto riguarda talune modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le attuali disponibilità di vino da tavola superano largamente i quantitativi considerati normali in una situazione d'equilibrio del mercato; che la distillazione è lo strumento più indicato per ripristinare tale equilibrio riducendo il volume dell'offerta;

considerando, d'altra parte, che è opportuno evitare che la commercializzazione dell'alcole prodotto nell'ambito delle operazioni di distillazione di vini da tavola abbia un'influenza nefasta sul mercato di tale prodotto;

considerando che l'intervento che meglio può conciliare i due imperativi summenzionati dovrebbe essere la distillazione prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79, poiché implica un limite preciso del quantitativo massimo di vino da tavola che può essere distillato; che l'applicazione del suddetto articolo 12 è già stata decisa, nel corso di questa campagna, in virtù del regolamento (CEE) n. 2391/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2892/80 [4]; che, nonostante il rinvio delle date accordate per la presentazione delle domande d'approvazione dei contratti di consegna e l'aumento dei quantitativi di vino che possono formare oggetto di detti contratti, la situazione sul mercato rimane squilibrata, soprattutto per il fatto che i produttori che possono aver accesso a tale distillazione non vi hanno fatto ricorso nella misura desiderata; che, in tali condizioni, è opportuno rinviare nuovamente i termini per la presentazione delle domande di accettazione e di portare a 100 % il quantitativo dei vini dei tipi R I e R II che possono essere distillati;

considerando che per raggiungere gli obiettivi voluti è opportuno agevolare l'accesso alla distillazione al maggior numero di produttori; che a tal fine risulta indispensabile consentire ai produttori che hanno stipulato contratti di magazzinaggio per quattro mesi di stipulare altresì contratti di consegna alla distillazione per lo stesso vino, conservando — totalmente o parzialmente, secondo il caso — il beneficio dell'aiuto al magazzinaggio;

considerando che occorre portanto modificare il regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/81 [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2391/80, i termini 74 % sono sostituiti dai termini 100 %.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2325/80 è modificato come segue:

1. La data del 28 febbraio 1981 che figura nell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituita dalla data del 13 marzo 1981.

2. Il testo dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 4 bis*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono concludere un contratto di consegna alla distillazione per lo stesso vino o per un vino dello stesso tipo alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2 ».

Articolo 3

I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2325/80,

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
[3] GU n. L 245 del 17. 9. 1980, pag. 8.
[4] GU n. L 299 dell'8. 11. 1980, pag. 12.
[5] GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.
[6] GU n. L 46 del 19. 2. 1981, pag. 18.

non ancora scaduti, si considerano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come concernenti il solo quantitativo di vino che non forma oggetto di un contratto di consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2325/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione